

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
[tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)  
pec: [tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

### COMUNICATO UFFICIALE N° 422 TFT 42

### DEL 21 GIUGNO 2016

## GIUSTIZIA SPORTIVA

## DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella personale dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 21 giugno 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

#### **Procedimento n. 88/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SANTO PATERNO' (Dirigente della A.S.D. Citta' Di Gangi);

A.S.D. CITTA' DI GANGI.

Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11096/59 pf15-16/SS/pp del 13 aprile 2016, il sig. Santo Paternò, quale Dirigente della A.S.D. Citta' Di Gangi, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare Bompietro/Città di Gangi del 29/03/2015, Città di Gangi/Geraci del 21/03/2015 e Città di Gangi/Nebrodi Sant'Agata del 14/03/2015, inserendovi il nominativo dell'allenatore sig. Gabriele Scavuzzo, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito l'A.S.D. Citta' Di Gangi, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Con memorie difensive inoltrate nei modi e termini di rito il sig. Paternò ha chiesto l'archiviazione del procedimento, avendo posto in essere, a suo dire, un comportamento indotto da una comunicazione impartita dalla Società e di cui non avrebbe potuto conoscere la regolarità, mentre il Presidente della Società deferita ha anch'egli chiesto l'archiviazione del procedimento sostenendo di avere tempestivamente comunicato in data 27/02/2015 alla L.N.D. la variazione di organigramma con indicazione dell'allenatore iscritto all'Albo, nella convinzione che ciò fosse regolare, senza peraltro ricevere alcuna comunicazione di irregolarità della richiesta, inducendo così in errore il proprio dirigente.

Le parti deferite si sono presentate all'udienza dibattimentale insistendo nelle rispettive difese.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Santo Paternò;

Ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. Citta' Di Gangi.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015 disputate dalla A.S.D. Citta' Di Gangi, nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore il nominativo del sig. Gabriele Scavuzzo (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 125.732) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la Società deferita.

E' vero infatti che il tesseramento del tecnico, seppure erroneamente comunicato dalla Società per variazione di organigramma, non ha assunto alcuna efficacia in quanto non richiesto e non validato dal Settore Tecnico, cui spetta ex art. 34 del Regolamento di Settore l'effettuazione del tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo, per delega della F.I.G.C.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Santo Paternò comunque omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo, avuto riguardo alle considerazioni difensive espresse dalle parti deferite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Giorni 15 di inibizione a carico del sig. Santo Paternò;

Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Citta' Di Gangi.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 96/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIUSEPPE IANNELLO (Presidente della Pol. D. Citta' Di Sortino);

POL. D. CITTA' DI SORTINO.

Campionato regionale C2 Calcio a 5 – Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11388/171pf15-16/SS/pp del 19 aprile 2016, il sig. Giuseppe Iannello, quale Presidente della Pol. D. Citta' Di Sortino, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare Città di Sortino/Villasmo del 14/02/2015, Città di Sortino/CS Kamarina del 28/02/2015 e Pro Melilli/Città di Sortino del 07/03/2016, inserendovi il nominativo dell'allenatore sig. Fabio Seguenza, non regolarmente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la Pol. D. Citta' Di Sortino, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolorpa e, sebbene regolarmente convocate, non si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Giuseppe Iannello;

Ammenda di € 600,00 a carico della Pol. D. Citta' Di Sortino.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato regionale di C2 calcio a 5, stagione sportiva 2014/2015 disputate dalla Pol. D. Citta' Di Sortino, nelle distinte di gara il sig. Giuseppe Iannello ha indicato, quale allenatore, il nominativo del sig. Fabio Seguenza (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 38.623) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la Società deferita.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Giuseppe Iannello omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Iannello;

Ammenda di € 300,00 a carico della Pol. D. Citta' Di Sortino.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 97/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ROBERTO GRASSO (Presidente A.S.D. Mitico Bombana 2006);

A.S.D. MITICO BOMBANA 2006.

Campionato regionale di 3<sup>a</sup> categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11418/196 pf15-16/SS/pp del 19 aprile 2016, il sig. Roberto Grasso, quale Presidente della A.S.D. Mitico Bombana, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare Cappuccini/Mitico Bombana 2006 del

01/02/2015 e Mitico Bombana 2006/Nesima 2000, inserendovi il nominativo dell'allenatore sig. Carmelo Puglisi, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Mitico Bombana 2006, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente.

A mezzo memoria difensiva redatta dal proprio legale il sig. Grasso ha evidenziato come la fattispecie di che trattasi sia stata frutto di un mero errore, tenuto conto che il sig. Puglisi, già calciatore, veniva quindi tesserato quale allenatore ed utilizzato nell'assoluta convinzione della regolarità dello stesso.

Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Roberto Grasso;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Mitico Bombana 2006.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del campionato provinciale di 3<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015, disputate dalla Società deferita, nelle distinte di gara sottoscritte dal sig. Roberto Grasso è stato inserito quale allenatore il nominativo del sig. Carmelo Puglisi (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 108.304), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Roberto Grasso omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. Mitico Bombana 2006, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

E va comunque ricordato che il tesseramento del tecnico, seppure richiesto, assume efficacia *ex nunc* soltanto se validato dal Settore Tecnico, cui spetta ex art. 34 del Regolamento di Settore l'effettuazione del tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo, per delega della F.I.G.C.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati in dispositivo avuto riguardo alle considerazioni difensive espresse dai deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Roberto Grasso;

Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Mitico Bombana 2006.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 98/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GABRIELE PRESTI (Calciatore – capitano della U.S.D. Ragusa 2014);

U.S.D. RAGUSA 2014.

Campionato regionale di Promozione – Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11393/194 pf15-16/SS/pp del 19 aprile 2016, il sig. Gabriele Presti, calciatore – capitano della U.S.D. Ragusa 2014, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente

accompagnatore ufficiale la distinta della gara Santa Croce / Ragusa 2014 del 19/01/2015, inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Giuseppe Dragotto, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito l'U.S.D. Ragusa 2014, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Una giornata di squalifica a carico del sig. Gabriele Presti;

Ammenda di € 600,00 a carico della U.S.D. Ragusa 2014.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della sopra indicata gara del Campionato regionale di Promozione, stagione sportiva 2014/2015 disputata dalla U.S.D. Ragusa 2014, il sig. Gabriele Presti ha indicato nella distinta di gara, quale allenatore, il nominativo del sig. Giuseppe Dragotto (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 19.421) senza che lo stesso fosse tesserato per la Società deferita.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Gabriele Presti omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Una giornata di squalifica a carico del sig. Gabriele Presti;

Ammenda di € 100,00 a carico della U.S.D. Ragusa 2014.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 99/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIUSEPPE LO MONACO (Presidente della A.S.D. Letojanni – ora A.S.D. Sporting Club Pasteria – all'epoca dei fatti);

A.S.D. LETOJANNI (ora A.S.D. Sporting Club Pasteria).

Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11602/71 pf15-16/SS/pp del 21 aprile 2016, il sig. Giuseppe Lo Monaco, quale Presidente della A.S.D. Letojanni (ora A.S.D. Sporting Club Pasteria), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale le distinte delle gare Letojanni/Sant'Alessio del 08/03/2015, Ghibellina/Letojanni del 14/03/2015 e Letojanni/Inter G.E. Calcio del 29/03/2016, inserendovi il nominativo dell'allenatore sig. Alessio Camarda, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito l'A.S.D. Letojanni (ora A.S.D. Sporting Club Pasteria), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente, all'epoca dei fatti.

Con memorie difensive inoltrate nei modi di rito il sig. Lo Monaco ha chiesto l'archiviazione del procedimento, sostenendo, qui in sintesi, di avere ritenuto regolare la posizione del tecnico avendone indicato il nominativo dell'organigramma societario inserito nella piattaforma telematica L.N.D. ed avendo altresì inoltrato documentazione cartacea ai competenti uffici senza ricevere alcuna comunicazione di "posizione non regolare" del tecnico, escludendosi perciò "ogni tipo di malafede" nel comportamento assunto nella fattispecie.

Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Giuseppe Lo Monaco;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Letojanni (ora A.S.D. Sporting Club Pasteria).

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015 disputate dalla A.S.D. Letojanni (ora A.S.D. Sporting Club Pasteria), nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore il nominativo del sig. Alessio Camarda (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 119.563) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la Società deferita.

E' vero infatti che il tesseramento del tecnico, seppure annotato dalla Società deferita nel sistema informatico, non ha assunto alcuna efficacia in quanto non validato dal Settore Tecnico, cui spetta ex art. 34 del Regolamento di Settore l'effettuazione del tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo, per delega della F.I.G.C.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Giuseppe Lo Monaco omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo, avuto riguardo alle considerazioni difensive espresse dalla Società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Giuseppe Lo Monaco;

Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Letojanni (Ora A.S.D. Sporting Club Pasteria).

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 100/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SANTI STURIALE (Socio – Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Sporting Club Messina);

A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA.

Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11610/72 pf15-16/SS/pp del 21 aprile 2016, il sig. Santi Sturiale, quale Dirigente

accompagnatore ufficiale, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare Tiger Messina/Sporting Club Messina del 14/03/2015 e Sporting Club Messina/Villafranca del 22/03/2015, inserendovi il nominativo dell'allenatore sig. Nicola Alessi, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Sporting Club Messina, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolora, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Santi Sturiale;

Ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. Sporting Club Messina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015, disputate dalla A.S.D. Sporting Club Messina, nelle distinte di gara sottoscritte dal sig. Santi Sturiale è stato inserito quale allenatore il nominativo del sig. Nicola Alessi (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 19.171), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Santi Sturiale omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì la responsabilità della Società A.S.D. Sporting Club Messina, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Santi Sturiale;

Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Sporting Club Messina.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 101/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIUSEPPE COSTANZO (Presidente della U.S.D. Aciplatani Calcio 1970);

U.S.D. ACIPLATANI CALCIO 1970

Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11621/81 pf15-16/SS/pp del 22 aprile 2016, il sig. Giuseppe Costanzo, quale Presidente della U.S.D. Aciplatani Calcio 1970, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della gara Aciplatani Calcio 1970/Città di Santa Venerina del 28/03/2015, inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Giuseppe Pistarà, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito l'U.S.D. Aciplatani Calcio 1970, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Costanzo;

Ammenda di € 300,00 a carico della U.S.D. Aciplatani Calcio 1970.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della sopra indicata gara del Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2014/2015 disputata dalla U.S.D. Aciplatani Calcio 1970, nella distinta di gara sottoscritta dal sig. Giuseppe Costanzo è stato indicato, sia pure quale collaboratore, il nominativo del sig. Giuseppe Pistarà (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 114.401) senza che lo stesso fosse tesserato per la Società deferita, né che fosse indicato in distinta, quale allenatore, un tecnico abilitato del Settore Tecnico e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Giuseppe Costanzo ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Giuseppe Costanzo;

Ammenda di € 150,00 a carico della U.S.D. Aciplatani Calcio 1970.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21 giugno 2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**